

**Accordo speciale Multilaterale RID 8/2021**

**nella sezione 1.5.1 del RID**

**riguardante le sostanze pericolose per l'ambiente appartenenti alla UN 3082**

**e all'obbligo di verifica delle prestazioni di imballaggio**

<b>Stati firmatari</b>	<b>Data di firma</b>
Norvegia	18 Ottobre 2021
Germania	10 Novembre 2021
Slovacchia	1 Dicembre 2021
Francia	30 Novembre 2021
Spagna	21 Dicembre 2021
Repubblica Ceca	5 Gennaio 2022
Italia	20 Gennaio 2022
Svezia	25 Gennaio 2022

## Accordo speciale Multilaterale RID 8/2021

### nella sezione 1.5.1 del RID

riguardante le sostanze pericolose per l'ambiente appartenenti alla UN 3082

### e all'obbligo di verifica delle prestazioni di imballaggio

1. Il presente accordo si applica solo ad: adesivi, vernici (materiali correlati ad esse), inchiostro da stampa (materiali correlati ad esso) e soluzioni di resina assegnati alla UN 3082. L'accordo viene applicato alle sostanze classificate come pericolose per l'ambiente, liquide, n.a.s., gruppo di imballaggio III in conformità con 2.2.9.1.10.6 e di conseguenza 2.2.9.1.10.5 (\*) contenenti lo 0,025%, o più, delle seguenti sostanze (da sole o combinate):
  - 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one (DCOIT)
  - octilione (OIT)
  - zinc pyrithione (ZnPT)
2. Nonostante i requisiti del RID, le sostanze citate al punto 1 possono essere trasportate in imballaggi di: acciaio, alluminio, altri metalli o plastica, che non soddisfano i requisiti del 4.1.1.3. Questo può essere fatto nel caso in cui il trasporto avvenga in quantità pari o inferiori a 30 litri per imballaggio come segue:
  - Nei carichi pallettizzati, un pallet box o un dispositivo di carico unitario, ad esempio imballaggi singoli posizionati o impilati e fissati mediante reggiatura, restringenti o avvolgimenti estensibili o altri mezzi idonei per il pallet.
  - Come imballaggi interni di imballaggi combinati con una massa netta massima di 40 kg.
3. Si applicano tutte le altre disposizioni pertinenti al RID.
4. Il presente accordo è valido fino al **30 giugno 2023** per il trasporto nei territori degli Stati firmatari. Nel caso di revoca di uno Stato firmatario, l'accordo verrà annullato per quest'ultimo.

Tønsberg, 18 Ottobre 2021

Per la direzione norvegese e la protezione civile

L'autorità competente per il RID in Norvegia

Johan Marius Ly

(\*) Regolamento delegato (UE) 2020/1182 della Commissione, del 19 maggio 2020, che modifica, ai fini del suo adeguamento al progresso tecnico e scientifico, l'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo la classificazione, l'etichettatura e il confezionamento di sostanze e miscele (quindicesimo ATP al CLP), applicabile dal 1° marzo 2022.